

Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G16922 del 07/12/2017

Proposta n. 21996 del 06/12/2017

Oggetto:

OGGETTO: NUOVA SATRO S.r.l. - Sede legale e Deposito in Morolo (FR), S.P. 11 Morolense, 123 CAP. 03017. - C.F. e P.IVA 02941740603 - Presa d'atto del collaudo e avvio della messa in esercizio di opere oggetto di modifica non sostanziale, approvata con Determinazione n. G13548 del 05.10.2017.

OGGETTO: NUOVA SATRO S.r.l. - Sede legale e Deposito in Morolo (FR), S.P. 11 Morolense, 123 CAP. 03017. - C.F. e P.IVA 02941740603 - Presa d'atto del collaudo e avvio della messa in esercizio di opere oggetto di modifica non sostanziale, approvata con Determinazione n. G13548 del 05.10.2017.

Gestore: NUOVA SATRO S.r.l.
P.IVA e C.F.: 02194210601
Sede Legale e Deposito: s.p. 11 Morolense,123), Morolo "scalo" (FR)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 "Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

VISTO il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99";

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che ha

modificato, tra l'altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all'autorizzazione integrata ambientale;

PREMESSO che:

- con Determinazione n. BO2614 del 04.05.2012 e successiva integrativa n. G 15213 del 04.12.2015, è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. ex 208 del D.lgs.152/06 e s.m.i. alla Satro S.r.l. con sede in Morolo (Scalo) (FR) via Vado Patrizio n. 14 - P.IVA e Iscriz. C.C.I.A.A. di n. 02194210601, per l'esercizio di un impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in Loc. Vado Patrizio, 14 (rinominata s.p. 11 Morolense,123), Morolo "scalo" (FR);
- con Determinazione n. G00425 del 20.01.2017, le Determinazioni autorizzative di cui al punto precedente sono state volturate alla Società NUOVA SATRO S.r.l.;
- con Determinazione n. G13548 del 05.10.2017 è stata approvata la modifica non sostanziale consistente nella realizzazione di un box, da utilizzare per lo stoccaggio del rifiuto non pericoloso CER 181019 "medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108*";
- la Società, con nota PEC, acquisita al prot. regionale al n. I.0561245.07-11-2017, ha trasmesso il previsto collaudo tecnico-amministrativo, con allegata documentazione fotografica, a firma dell'architetto Natalia Rea, iscritta all'Albo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Frosinone con il numero di iscrizione n. 608; tale architetto, nel dichiarare di non aver preso parte ad alcuna delle attività connesse con la progettazione dell'impianto, ha collaudato positivamente i lavori relativi alla nuova area dedicata allo stoccaggio, rilevando che l'impianto è da ritenersi dotato di tutte le opere ed infrastrutture accessorie, atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività connesse alle opere realizzate, relativo alle operazioni di stoccaggio del codice CER 180109, specificando, in particolare, quanto segue:

Punto 1 – impermeabilizzazione area stoccaggio

In conformità alle prescrizioni riportate negli Atti autorizzativi citati nella presente relazione, per tutta l'area interna al capannone è stata verificata l'impermeabilità e la resistenza all'attacco chimico della pavimentazione. La pavimentazione interna dell'intero capannone risulta realizzata mediante una gettata di calcestruzzo dello spessore minimo di 25 cm, armato con doppia rete elettrosaldata e sezionata mediante quadrature aventi la funzione di giunti di dilatazione per evitare fessurazioni. La superficie di calpestio della pavimentazione è rivestita con resina e in buono stato di integrità strutturale, non evidenziandosi fratture o fessurazioni.

Punto 2 – delimitazione area stoccaggio

Coerentemente con quanto indicato nella planimetria di modifica non sostanziale (elaborato PD13), l'area dedicata allo stoccaggio del nuovo codice CER 180109 risulta fisicamente delimitata da un portone di accesso al capannone da un lato e da una uscita pedonale di emergenza sull'altro, non trovandosi in condizioni di contiguità con altre aree di stoccaggio di altri rifiuti già autorizzati e gestiti dalla società nella porzione di capannone in esame.

Punto 3 - segnaletica di individuazione area stoccaggio

L'area di stoccaggio del nuovo codice CER 180109 risulta correttamente individuata e delimitata mediante segnaletica orizzontale, consistente in perimetrazione mediante vernice rossa posta direttamente sulla pavimentazione. Sulla parete del capannone, in posizione centrale rispetto alla delimitazione a terra, è stata apposta idonea cartellonistica riportante il codice CER e la relativa denominazione per esteso, oltre a informazioni accessorie riguardo la sua pericolosità e stato fisico. L'area individuata per lo stoccaggio è posizionata correttamente in relazione a quanto riportato nella

tavola di layout PD13, e risulta avere dimensioni a terra di circa 6 mq (larghezza 2.5 m, profondità 2.5 m). Il volume teorico, calcolato secondo le indicazioni della Relazione Tecnica che prevede un livello di sovrapposizione massimo di tre livelli, è di circa 15 mc. Al momento del sopralluogo propedeutico alla relazione di collaudo, su bancali in legno è stata rilevata la presenza di contenitori idonei allo stoccaggio di farmaci scaduti, recanti scritte e indicazioni di utilizzo per lo specifico scopo. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in uscita sono ubicate interamente all'interno del capannone, e quindi in zona coperta e pavimentata, assicurando la completa protezione da agenti atmosferici durante l'esercizio delle attività e rappresentando una maggiore tutela dell'ambiente circostante.

RITENUTO che la documentazione di collaudo come sopra illustrata sia esauriente e tale da dimostrare la collaudabilità dei lavori svolti rispetto a quanto autorizzato con la Determinazione n. G13548 del 05.10.2017 e che, di conseguenza, si può procedere alla presa d'atto del collaudo effettuato e alla messa in esercizio delle opere previste dalla Determinazione autorizzativa medesima;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, relativamente all'installazione della Società NUOVA SATRO S.r.l., sita in Morolo (FR), S.P. 11 Morolense, 123:

- di prendere atto che la documentazione di collaudo come sopra illustrata sia esauriente e tale da dimostrare la collaudabilità dei lavori eseguiti, così come previsti ed autorizzati con la Determinazione n. G13548 del 05.10.2017;
- di prendere atto del collaudo effettuato, a firma dell'architetto Natalia Rea, iscritta all'Albo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Frosinone con il numero di iscrizione n. 608, e di consentire, di conseguenza, la messa in esercizio delle opere previste in base alla Determinazione autorizzativa n. G13548 del 05.10.2017;

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società NUOVA SATRO Srl dal Dirigente dell'Area VIA e trasmesso ad ARPA Lazio sezione di Frosinone, alla provincia di Frosinone, al Comune di Morolo, nonché, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

IL DIRETTORE REGIONALE

.....
(Ing. Flaminia Tosini)